

La DGR 305/2018:  
soggetti gestori e adempimenti nei siti della  
Rete Europea Natura 2000

*Attività di Vigilanza ed aspetti sanzionatori*

*Stefano Donfrancesco - Emiliano De Santis*  
*Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette*

23-30 maggio 2019



# *Di cosa parleremo...*

- ✓ Competenza delle ANP sui siti della Rete Natura 2000 (art. 6, 25 e 25 bis LR 29/1997 smi), sia in termini di gestione che di sorveglianza;
- ✓ Introduzione di sanzioni penali derivanti dal recepimento di Direttive comunitarie;
- ✓ Introduzione di misure di conservazione e di sanzioni amministrative specifiche a livello regionale (artt. 6 e 38 LR 29/1997 smi);
- ✓ Competenza delle ANP sull'iter amministrativo di contestazione, irrogazione ed introito delle sanzioni amministrative comminate anche in aree Rete Natura 2000 affidate;



## *Competenza delle ANP su aree Rete Natura 2000*

La LR 29/1997, all'art. 6 co. 1, dichiara l'impegno della Regione Lazio nella tutela dei siti Rete Natura 2000 (modifica apportata con LR 4/2006).

L'art. 5, così come modificato con LR 32/2008, prescrive l'applicazione a tali aree delle misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle Direttive comunitarie e prevede la possibilità di ulteriori misure sito-specifiche e l'adozione di specifici piani e regolamenti.

Il successivo art. 5 bis, introdotto con LR 7/2018, prevede la possibilità di affidare la gestione dei siti Rete Natura 2000 agli enti di gestione di aree naturali protette di interesse regionale.



La DGR 305/2018, tra le attività affidate alle Aree Naturali Protette regionali nella gestione di aree designate ZSC, prevede per il personale di Vigilanza-Guardiaparco:

*Attività di Sorveglianza  
ai sensi dell'art. 25  
della Legge Regionale  
n. 29/1997 s.m.i.*

*Attività ispettive di  
Monitoraggio e Controllo  
ai sensi dell'art. 25 bis  
della Legge Regionale  
n. 29/1997 s.m.i.*



## Art. 25, co. 1, L.R. n. 29/1997 s.m.i.

*«Al personale addetto alla Sorveglianza, denominato Guardiaparco, è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria (...) nei limiti territoriali delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura 2000 e dei monumenti naturali della Regione»*

Modifica introdotta con LL.RR. n. 12/2016 e 17/2016



# La Sorveglianza nelle aree ZSC

*I Guardiaparco quindi hanno le qualifiche di Vigilanza attiva anche nelle aree Rete Natura 2000, dove potranno svolgere i compiti di sorveglianza al pari di quanto già svolgono nelle aree protette regionali di appartenenza*





# *La Sorveglianza nelle aree ZSC*

La fattiva operatività del personale Guardiaparco nelle aree ZSC esterne alle aree protette di appartenenza è però al momento ostacolata dalla scarsa chiarezza sulle procedure amministrative relative allo svolgimento del servizio. Nel dubbio che sia necessario un incarico di missione ispettiva, un'autorizzazione al servizio esterno od altro istituto burocratico, di fatto si rinuncia alle attività di sorveglianza in tali aree, se non in casi di emergenza naturalistica.


**E' NECESSARIA UNA CIRCOLARE EMANATA DALLA REGIONE CHE CONSENTA LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO BASATO SU CERTEZZE. L'IDEALE, PER GARANTIRE UNA SOLLECITA OPERATIVITA', E' CHE L'AREA ZSC AFFIDATA SIA CONSIDERATA AREA PROTETTA DI APPARTENENZA E QUINDI NON SIA NECESSARIO ALCUN PASSAGGIO AUTORIZZATORIO PREVENTIVO PER RECARSI A SVOLGERVI IL SERVIZIO**





# Tutela delle aree ZSC

*Sulle aree ZSC negli ultimi anni è stata prodotta una normativa di tutela esplicitamente dedicata, di fonte nazionale e di fonte regionale, sia sul piano penale che su quello amministrativo*





# Tutela delle aree ZSC



**TUTELA**



**PENALE**

**AMMINISTRATIVA**

*fonte nazionale*

*fonte nazionale/regionale*



REGIONE  
LAZIO



# Tutela penale delle ZSC

*In applicazione della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, l'art. 300, co. 1 del D. Lgs n. 152/2006 s.m.i. introduce il concetto di danno ambientale, inteso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»*

*Il co. 2 individua i beni oggetto di tutela rispetto al deterioramento provocato: «lett. a): alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria (...)», tutti ricompresi nelle varie Direttive europee e Convenzioni internazionali, nonché quelli elencati nella L. n. 394/1991 s.m.i..*



# Tutela penale delle ZSC

*In applicazione delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, il D. Lgs n. 121/2011 s.m.i. introduce due nuovi reati nel Codice Penale, che riguardano anch'essi comportamenti di degrado o di distruzione di fauna ed habitat protetti e di interesse comunitario*

*L'art. **727 bis** sanziona comportamenti che vanno dal prelievo, alla detenzione fino all'uccisione o distruzione di fauna e flora protetta*

*L'art. **733 bis** sanziona la distruzione o il deterioramento di habitat protetti*



# Tutela penale delle ZSC

L'art. **733 bis al co.2** specifica che “ai fini dell'applicazione dell'art. 727 bis, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle riportate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE”

L'art. **733 bis al co.3** specifica che “ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a protezione speciale a norma (...) della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma (...) della Direttiva 92/43/CE”



REGIONE  
LAZIO



# *Tutela amministrativa delle ZSC*

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 17 ottobre 2007 emana dei «*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS*» (anticipato in via d'urgenza dal decreto-legge n. 251/2006 a causa dell'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea), a cui le Regioni devono conformarsi nella gestione del proprio territorio protetto ai sensi delle Direttive «Habitat» e «Uccelli»



# *Tutela amministrativa delle ZSC*

La Regione Lazio (anticipando il DM 17 ottobre 2007) avvia un iter procedurale per la definizione di misure di conservazione generali e transitorie con la DGR 533/2006.

Attraverso successivo atto di recepimento del DM 2007 (DGR 719/2007) ed ulteriori modifiche apportate con DGR 363/2008 e DGR 612/2011, la Regione Lazio nel 2016 prescrive misure di conservazione sito-specifiche (art. 6, co. 5 LR 29/1997) con 5 DGR elaborate su base provinciale (158-159-160-161-162/2016).

Con DGR 305/2018 la Regione Lazio individua i soggetti assegnatari della gestione di parte delle aree designate ZSC nel territorio regionale (art. 6, co. 5 bis LR 29/1997).



# *Tutela amministrativa delle ZSC*

Le LL.RR. n. 7/2018 e 13/2018 modificano la L.R. n. 29/1997 introducendo all'art. 38, relativo alle sanzioni amministrative, fattispecie e procedure esplicitamente riferibili (anche) alle aree Rete Natura 2000 affidate in gestione alle ANP,



IMPORTO,  
IRROGAZIONE  
ED INTROITO  
della SANZIONE



REGIONE  
LAZIO



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

## Irrogazione ed introito delle sanzioni

### Art. 38 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una **sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 3.000,00**. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 smi (Modifiche al sistema penale).
2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

Art. 38 Sanzioni - (sostituito con LR 7/2018)

~~«3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).».~~

**3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), all'irrogazione delle sanzioni provvede il direttore dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile.**

# Sintesi dell'assetto normativo precedente



Pagamento entro 60 gg in  
misura ridotta - L. 689/81

Ricorso entro 30gg - L. 689/81

c/c Regione Lazio -  
Contenzioso amministrativo

Delega della Regione Lazio ai  
Comuni ove avviene la  
contestazione (L.R. 30/1994)



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 30/94)*

L.R. 30/1994

Art. 2 (*Delega*)

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 30/94)*

L.R. 30/1994

Art. 10 (9) (*Titolarità dei proventi*)

1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18 della l. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

Art. 38 Sanzioni. - (s.m.i. LR 7/2018)

## RETE NATURA 2000

3-bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 6, comma 5, all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l'ente competente alla gestione.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

## Art. 38 Sanzioni.

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della L. n. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 € e un massimo di 10.000 €.

4-ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti.



Pagamento entro 60 gg

Ricorso entro 30gg

c/c Ente Gestore

~~Delega della Regione Lazio ai Comuni ove avviene la contestazione~~

Ente Gestore provvede ad irrogazione/ordinanza di ingiunzione, iscrizione al ruolo ed introito



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

Art. 38 Sanzioni - (sostituito con LR 7/2018)

~~«3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).».~~

**3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), all'irrogazione delle sanzioni provvede il direttore dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile.**



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

## Art. 38 Sanzioni

4-quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4-ter.**

*Art. 28 c. 3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991.*

# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

Legge 698/1981 s.m.i. - Art. 24.

(Connessione obiettiva con un reato)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi*

## Sintesi dell'assetto normativo precedente

LR 14/1999

*«Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo»*

### Sezione III

Aree naturali protette

Art. 104 (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 14/99)*

## *LR 14/1999 - Titolo VI*

### *Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio*

#### *Capo I - Ambito di applicazione*

##### *Art. 180 (Oggetto)*

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 14/99)*

## *LR 14/1999 - Titolo VI*

*Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio*

### *Capo II - Vigilanza e regime sanzionatorio*

#### *Art. 181 (Oggetto)*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.



# Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 14/99)

## Art. 182

### *Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)*

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.

2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.



# *Sistema sanzionatorio LR 29/1997 smi - (LR 14/99)*

## **Art. 208**

*(Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative)*

1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche



## *In conclusione...*

### Le aree naturali protette, nelle aree Rete Natura 2000 affidate:

- ✓ effettuano la sorveglianza (ed il monitoraggio) tramite il personale Guardiaparco (e tecnico);
- ✓ seguono tutto l'iter amministrativo delle sanzioni amministrative (anche non direttamente connesse alla LR 29/1997) elevate all'interno delle proprie aree di competenza e dei siti Rete Natura 2000 a loro assegnati;
- ✓ emettono ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ Si costituiscono parte civile per fatti di rilevanza penale che abbiano cagionato un danno ambientale alle aree affidate alla loro gestione.

*BUON LAVORO...*

